



Città dell'Aquila

Prot n° 0089715 del 08/10/2015

IL SINDACO DELL'AQUILA

USCITA

ORDINANZA N° 121 DEL 8 /10/2015

**Oggetto:** Obbligo di utilizzo, dal **16 Novembre 2015 e il 17 Aprile 2016**, di pneumatici invernali o mezzi antidrucciolevoli nei centri abitati del territorio comunale.

IL SINDACO

### CONSIDERATO

- che durante la stagione invernale si verificano condizioni meteorologiche tali da produrre precipitazioni di carattere nevoso con quantitativi abbondanti e temperature rigide tali da favorire la formazione di ghiaccio sulla sede stradale;
- che tali condizioni meteorologiche avverse possono comportare estremi disagi per la circolazione in particolare per quei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche con conseguente pericolo per gli utenti della strada;
- che l'art. 12 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs n 267/2000) e l'art.67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all'Amministrazione Comunale la gestione dei servizi pubblici locali;
- che l'art. 3, lett q) del D.P.R n. 333/90 definisce servizio pubblico essenziale lo *sgombero nevi* che deve essere garantito con continuità di prestazioni;

### RITENUTO

indispensabile garantire la sicurezza della circolazione, la pubblica incolumità e la corretta operatività dei veicoli spazzaneve e spargisale e di quelli di soccorso, evitando altresì che gli automezzi in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre ostacolo al flusso veicolare;

### ACCERTATA

la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l'uso di mezzi antidrucciolevoli o di pneumatici invernali adatti alla marcia su neve o ghiaccio;

### VISTO

il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e smi (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

### VISTI

in particolare, gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 - lett. e), 7 comma 1, lett. a) e 192 comma 3, del Codice della Strada, nonché l'art. 122, comma 8, del Regolamento di esecuzione già richiamato;



**Comune dell'Aquila**  
Ufficio di Gabinetto del Sindaco  
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA





## IL SINDACO DELL'AQUILA ORDINA

che per tutto il periodo compreso tra il **16 Novembre 2015 e il 17 Aprile 2016**, i veicoli, autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta di rifiuti e macerie circolanti nei centri abitati del territorio comunale debbano essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

In concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, la validità di tale obbligo si estende anche oltre il periodo previsto dalla presente ordinanza.

### ORDINA altresì

che in caso di precipitazioni di carattere nevoso e per tutta la durata degli eventi fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) del C.d.S. **è sospesa la circolazione sulle strade urbane degli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li.**

Da tale obbligo sono esentati i mezzi di pubblica utilità in emergenza e con l'attivazione dei dispositivi di cui all'art.177 del C.d.S. Detti autocarri dovranno obbligatoriamente sostare su aree al di fuori della sede stradale in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.

I medesimi organi, con i poteri conferiti dall'art.43 del C.d.S., possono obbligare i conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli a fermarsi o a proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Il Servizio Tecnico Manutentivo - Ufficio Manutenzione Strade e Segnaletica è incaricato dell'installazione, lungo la viabilità di accesso ai centri abitati, della segnaletica verticale di cui all'art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S..

La violazione della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 commi 1 e 14 del C.d.S.

Si avverte che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila. Ai sensi dell'art. 37 CdS, è altresì ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



**Comune dell'Aquila**

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it







## IL SINDACO DELL'AQUILA

La presente ordinanza sarà notificata a cura dell'Ufficio Messaggi della Civica Amministrazione:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Alla Polizia Stradale di L'Aquila;
- Al Comando della Polizia Municipale di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- Al Servizio emergenza Sanitaria 118 presso Ospedale Regionale di Coppito – L'Aquila;
- Alla Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) S.p.a., Nucleo Industriale di Bazzano – L'Aquila;
- Alla Azienda Mobilità Aquilana (A.M.A.) S.p.a., località Campo di Pile – L'Aquila.

La presente Ordinanza sarà notificata agli utenti della strada, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, apposita segnaletica stradale e comunicazione sul sito internet istituzionale.

Si dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa agli organi di informazione al fine darne la massima diffusione.

IL SINDACO  
DOTT. MASSIMO CIALENTE



